



# notiziario

dell'Associazione Proprietà Edilizia di Belluno

[www.confediliziabelluno.it](http://www.confediliziabelluno.it)

Direzione-Redazione-Amministrazione: Belluno, via S. Andrea 6 - tel. 0437 26935 - fax 0437 292442 - Iscrizione Tribunale di Belluno n. 1-78 del 15-4-1978  
Poste italiane SpA - Spedizione in abb. post. 70% NE/BL - Stampa Tipografia Piave Srl BL

Direttore responsabile: Michele Vigne

pubblicazione mensile

anno XLIV febbraio - marzo 2021 - n. 2 - 3

## LA "LENTOCRAZIA" DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE CREA DISAGI AI CITTADINI E FRENA L'ATTIVITÀ EDILIZIA!

**M**ancate risposte, ritardi, ogni volta una scusa, ma la tua richiesta, anche se hai pagato l'urgenza, rimane ferma.

"Abbiamo molte pratiche da evadere, abbiamo molte richieste e non abbiamo personale a sufficienza, l'addetto è malato oppure è in ferie o, in questi ultimi tempi, è in smart-working" queste sono le risposte degli uffici e di qualche amministratore mentre la tua pratica continua a rimanere ferma. Sono purtroppo risposte ricorrenti che si sente dare il povero cittadino che chiede solo di fruire di un servizio che la Pubblica Amministrazione dovrebbe fornire a lui – cittadino sovrano! E così le richieste di accesso agli atti continuano a dormire e si accumulano, mentre le pratiche cosiddette normali rimangono ferme o si rallentano inspiegabilmente. E i Sindaci, che per legge hanno il potere di indirizzo e di controllo, altro non sanno dire se non "purtroppo non abbiamo personale e non sappiamo più che fare". "Fare" sembra una cosa sovrumana per una pubblica Amministrazione, arcaica nelle procedure ed efficienza, sia nell'utilizzo delle strumentazioni informatiche, le cui macchine gestionali hanno pur fatto passi avanti, ma risultano scarsamente connesse

con il resto dell'apparato pubblico.

Un apparato che non brilla di certo per anticipare i tempi, anzi sovente li rincorre senza mai riuscire a colmare la distanza fra pubblica amministrazione e cittadini che cresce più rapidamente di quanto si riesca a recuperare in termini di spazio e di tempo perduto.

Ecco perché è il sistema pubblico nei suoi infiniti gangli scarsamente operativo, opprimente nelle funzioni di controllo, assente nei rapporti con i cittadini, che sono i suoi veri datori di lavoro necessita di una accelerazione epocale in modo da poter ridisegnare il futuro del Paese.

Il tema ricorrente in questo periodo è l'utilizzo del bonus 110% che consente risparmi energetici, adeguamento sismico, miglioramento degli impianti e rappresenta anche una importante occasione di recupero e rigenerazione urbana. Ma l'utilizzo del bonus richiede quasi sempre un importante accesso agli atti depositati nei Comuni, nella Conservatoria e al Genio Civile mentre devono essere rispettate scadenze stringenti. I professionisti ed i privati interessati stanno moltiplicando le richieste di accesso agli atti, che sono passate da poche unità a centinaia.

Quando poi hai completato gli

accertamenti e predisponi la richiesta per le pratiche autorizzative ecco che devi scegliere fra permesso di costruzione, Scia o Cila e se ti trovi ubicato in zona interessata da vincolo paesaggistico di cui al d.lgs. 42/2004, la situazione si complica per la poca certezza in merito alla documentazione da presentare, quando necessaria, per il procedimento autorizzativo. E tutto questo mentre vanno assottigliandosi i tempi per l'esecuzione, la verifica ed il completamento dei lavori con il rischio, nella fretta, di commettere errori che diventano imperdonabili e possono portare non solo alla perdita del contributo, ma anche al pagamento di pesanti sanzioni.

Il Governo Draghi si sta fortemente impegnando ed ha istituito due Ministeri che dovrebbero dare uno scossone al pubblico apparato: Pubblica amministrazione affidato a Renato Brunetta ed Innovazione tecnologica e transizione digitale affidato a Vittorio Colao. Confidiamo che possano riuscire in questa impresa che altri stati europei, soprattutto del nord, hanno già da tempo attuato.

## PRELIEVO FISCALE SUGLI IMMOBILI, ITALIA AL TOP IN EUROPA



Confedilizia, l'organizzazione che rappresenta i proprietari di immobili, dati alla mano, fa sapere che «il carico fiscale sugli immobili in Italia è superiore a quello degli altri Paesi dell'Unione europea». Unica eccezione la Francia, ma a causa di una misura straordinaria decisa dal governo Macron, cioè l'imposta sulle fortune immobiliari sopra 1,3 milioni di euro, in base al valore reale.

Secondo l'Ocse nel 2018 l'Italia prelevava dagli immobili, rispetto al Pil, un gettito fiscale del 2,5 per cento, e questo nonostante le prime case fossero esentate dall'Imu con la sola eccezione di quelle di lusso. Il peso sugli immobili in Italia, osserva Confedilizia è «nettamente superiore a quello della media degli Stati membri dell'Unione Europea e secondo solo alla Francia (4,1%), al Lussemburgo (3,9 per cento), al Belgio (3,5 per cento) e alla Grecia (3 per cento). Ma questa classifica è, a parere di Confedilizia, è «errata per difetto, nel senso di sottostimare il livello di tassazione sugli immobili dell'Italia rispetto a quello di alcuni altri Paesi». A fare la differenza per l'Italia è da un lato, la «tassa sui rifiuti» (circa 10 miliardi annui), che l'Italia non considera come tassa sugli immobili mentre altri Paesi o la inglobano all'interno dell'imposta locale, e, dall'altro, dal fatto che altri Paesi prevedono la deducibilità dell'imposta locale sugli immobili dal reddito del contribuente.

### FORNITURA ELETTRICA CON IVA AL 10% PER CONDOMINI ESCLUSIVAMENTE RESIDENZIALI

L'aliquota Iva ridotta al 10% è applicabile alle forniture di energia elettrica dei condomini composti "esclusivamente" da unità immobiliari residenziali, ossia da abitazioni private che utilizzano l'energia esclusivamente a "uso domestico" per il consumo finale.

Lo segnala Confedilizia, precisando che l'Agenzia delle entrate è tornata sul tema dell'aliquota Iva applicabile alla fornitura di energia elettrica per il funzionamento del-

le parti comuni di condomini, modificando con la risposta ad interpello n. 142 quanto dalla stessa sostenuto nel 2018 (con risposta ad interpello n. 3). Ora, quindi, almeno per i condomini esclusivamente residenziali, è possibile l'applicazione dell'Iva al 10% (che precedentemente era stata negata con la risposta del 2018). Restano esclusi dal regime agevolato i condomini costituiti anche da unità immobiliari con destinazione diversa da quella abitativa (quali uffici, studi professionali, negozi, e cioè i condomini che l'Agenzia definisce "prevalentemente residenziali").


Confedilizia ha già dato istruzioni alle sue Associazioni territoriali, che sono a disposizione dei condòmini e degli amministratori per fornire ogni assistenza. È stata predisposta anche una specifica modulistica per richiedere alle società fornitrici di energia l'applicazione dell'aliquota del 10% nonché (sulla base di un primo esame del-

la questione) il rimborso di quanto eventualmente corrisposto in eccesso nel passato.

Per informazioni sulle sedi territoriali di Confedilizia visitare il sito [www.confedilizia.it](http://www.confedilizia.it) oppure contattare il numero 06.679.34.89.

### E ORA CONFEDILIZIA LANCIA LA CACCIA AL RIMBORSO

Confedilizia ha già dato istruzioni alle sue associazioni territoriali, che sono a disposizione dei condòmini e degli amministratori per fornire ogni assistenza. È stata predisposta anche una specifica modulistica per richiedere alle società fornitrici di energia l'applicazione dell'aliquota del 10% nonché (sulla base di un primo esame della questione) il rimborso di quanto eventualmente corrisposto in eccesso nel passato.



## SUPERBONUS 110%

LA TUA CASA, IL TUO MONDO.

Scopri l'agevolazione green per i lavori di recupero e riqualificazione energetica e antisismica della tua casa. Con Ecoprestito CiviBank finanzia i tuoi interventi e si rende disponibile ad acquistare il tuo credito fiscale.

Con Superbonus 110% hai un motivo in più per amare l'ambiente. E la tua casa.

**Civi Bank**

La Banca per il NordEst

## VENETO: AGGIORNATO ELENCO DELLE ZONE SISMICHE E NUOVA MAPPA

La Giunta regionale del Veneto, su proposta della vicepresidente e assessore ai lavori pubblici, Elisa De Berti, ha approvato una delibera di aggiornamento dell'elenco delle zone sismiche del Veneto e una nuova mappa delle stesse.

Con la nuova zonazione il territorio verrà suddiviso in tre zone, una in meno rispetto all'attuale sistema di classificazione: nella prima, quella caratterizzata da una maggior pericolosità sismica, sono stati inseriti 11 Comuni, alla seconda 247, alla terza 305.

Questa suddivisione, oltre a essere indispensabile per organizzare adeguatamente la prevenzione del rischio sismico, è rilevante per gli aspetti amministrativi previsti dalla vigente normativa che disciplina l'attività edificatoria e per l'applicazione dei benefici derivanti dall'incentivazione fiscale finalizzata alla riduzione del rischio sismico delle costruzioni esistenti".

Gli undici Comuni classificati a maggior rischio sismico sono quattro in provincia di Treviso (Vittorio Veneto, Tarzo, Revine Lago e Fregona) e sette in provincia di Belluno (**Belluno, Alpago, Chies d'Alpago, Valbelluna, Tambre, Ponte nelle Alpi, Limana**).

La deliberazione di aggiornamento delle zone sismiche, al quale la Giunta ha provveduto in base ai criteri stabiliti dallo Stato, passa ora all'esame della competente Commissione consiliare di palazzo Ferro Fini per il relativo parere. La nuova classificazione, quindi, entrerà in vigore dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione sul BUR del provvedimento.

## GIURISPRUDENZA CASA INEDITA

### **I**mmobile ad uso diverso, predeterminazione della gravità dell'inadempimento.

Rilevante sentenza della Cassazione in materia di importanza e gravità dell'inadempimento in caso di morosità. "In tema di risoluzione del contratto di locazione di immobili urbani ad uso diverso da quello abitativo - ha detto la Cassazione (sent. n. 30730/19, inedita - benché il criterio legale di predeterminazione della gravità dell'inadempimento ex art. 5 della L. n. 392 del 1978 non trovi diretta applicazione, esso può, comunque, essere considerato quale parametro di orientamento per valutare in concreto, ai sensi dell'art. 1455 cod. civ., se l'inadempimento del conduttore sia stato o meno di scarsa importanza". Nella specie, la Suprema Corte ha confermato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto grave la mancata corresponsione del canone nei termini da parte del conduttore, attribuendo rilievo alla clausola risolutiva espressa pattuita tra le parti - nonostante il locatore non se ne fosse avvalso - poiché l'apposizione della stessa dimostrava come il ripetuto ritardo nei pagamenti non fosse stato tollerato, ma avesse inciso sull'equilibrio sinallagmatico del rapporto.

### **Proprietà locale nel sottosuolo di condominio**

"In tema di condominio negli edifici, in ipotesi di controversia circa la titolarità di un locale posto nel sottosuolo del fabbricato, ricavato mediante scavo nell'area sottostante ad un appartamento, attuato con svuotamento di volume ed asportazione di terreno, deve gradatamente accertarsi se la proprietà di tale locale, preesistente al frazionamento, sia attribuita dal titolo costitutivo del con-

dominio, ovvero sia altrimenti da riconoscersi acquisita per usucapione, o infine, se esso, per la sua struttura, debba considerarsi non tra le parti comuni dell'edificio di cui all'art. 1117 cod. civ., quanto, piuttosto, destinato ad uso esclusivo, potendosi, del resto, estendere la disciplina prevista dagli artt. 840 e 934 cod. civ. anche ai vani sottostanti al pianterreno dell'edificio". Così ha stabilito la Cassazione nella sentenza 33163/19 inedita.

### **Infornuto sul lavoro e amministratore condominiale**

"In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro - ha detto la Cassazione (sent. n. 5946/19, inedita) - per valutare la responsabilità del committente, in caso di infortunio, occorre verificare in concreto l'incidenza della sua condotta nell'eziologia dell'evento, a fronte delle capacità organizzative della ditta scelta per l'esecuzione dei lavori, avuto riguardo alla specificità dei lavori da eseguire, ai criteri seguiti dallo stesso committente per la scelta dell'appaltatore o del prestatore d'opera, alla sua ingerenza nell'esecuzione dei lavori oggetto di appalto o del contratto di prestazione d'opera, nonché alla agevole ed immediata percepibilità da parte del committente di situazioni di pericolo".

Fattispecie in cui la Corte ha annullato la sentenza che aveva riconosciuto la responsabilità di un amministratore di condominio per un infortunio in occasione di lavori edili eseguiti da una ditta appaltatrice, per la sola omessa acquisizione del documento di valutazione dei rischi, senza specificare quale fosse stato il difetto di diligenza nella scelta della ditta né l'effettivo contributo causale della ravvisata condotta omissiva, nella realizzazione dell'evento.

## Federazione veneta RIUNIONE A PADOVA

Si è tenuta a Padova, venerdì 26 febbraio, presso una sala del ristorante alle Querce a Due Carrare la riunione dei presidenti delle Associazioni della proprietà edilizia del Veneto. Numerosi gli argomenti all'ordi-



I presidenti delle APE venete al lavoro

ne del giorno che hanno impegnato il consesso ed hanno riguardato l'andamento del tesseramento 2021, la programmazione dei corsi amministratori anno 2021 e la situazione del mercato immobiliare nelle singole province.



## LO STUDIO DI FATTIBILITÀ PER GLI INTERVENTI DEL SUPERBONUS DEL 110%

**P**er sapere se è possibile realizzare lavori di efficientamento energetico che consentano l'accesso di cui alla legge 77/2020 è necessario uno studio preliminare di fattibilità tecnica ed economica da sottoporre all'assemblea del condominio al committente che non sia un condominio, al proprietario dell'edificio unifamiliare. Si trat-

ta di un'analisi complessa; occorre consultare in Comune autorizzazioni edilizie, planimetrie dell'edificio, fare sopralluoghi, misurazioni e rilievi, oltre ad una diagnosi/analisi energetica preliminare per essere certi di accedere alla detrazione fiscale del 110 % e del fatto che gli interventi rispettino i requisiti minimi previsti dal D.L. 63/2013.

Deve risultare che gli interventi "trainanti", anche congiuntamente agli interventi "trainati", assicurino il miglioramento di almeno due classi energetiche dell'edificio o delle unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti che dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno, ovvero, se ciò non fosse possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l'attestato di prestazione energetica (A.P.E.) prima e dopo l'intervento, rilasciato da tecnico abilitato con dichiarazione asseverata. Servono computi metrici estimativi degli interventi da realizzare, seguendo le linee guida dell'Agenzia delle Entrate, la progettazione preliminare dei lavori sotto l'aspetto tecnico, finan-

ziario e fiscale per rispettare i limiti di spesa dei decreti attuativi del D.L. 34/2020.

Dalle prassi che stanno emergendo, lo studio viene commissionato a tecnici specializzati, spesso riuniti in studi di progettazione, che si propongono per seguire ogni fase dei successivi lavori, la scelta delle imprese ed a chi cedere il credito. Occorre chiarire, nell'affidamento dell'incarico, se lo studio di fattibilità abbia comunque un costo a carico del committente condominio o proprietario dell'edificio unifamiliare indipendentemente dal risultato di fattibilità o meno dell'intervento, costo che, in genere, corrisponde ad una certa somma per ogni unità immobiliare.

Diversi "Generai Contractor" offrono gratuitamente tale studio al committente (facendolo poi rientrare nelle spese del 110%) a condizione che, se risultasse fattibile l'intervento, il committente sia poi vincolato a stipulare con loro il contratto di appalto dei lavori a pena di dover loro pagare, se rinuncia, un importo (che va predeterminato) per tale studio di fattibilità.

## UNICO PROPRIETARIO, SÌ AL 110%

*Le modifiche alla disciplina del credito maggiorato apportate dalla manovra 2021*

*Il superbonus anche a chi ha immobili in godimento di Fabrizio Poggiani Italia Oggi del 6.3.2021*

**D**etraazione maggiorata del 110% anche per gli interventi eseguiti dall'unico proprietario. Possono fruire del superbonus, però, anche i contribuenti che detengono le unità immobiliari in godimento (locazione e comodato), concessi anche da soggetti che non possono beneficiare dell'agevolazione. Con il comma 66, dell'art. 1 della legge 178/2020 (legge di Bilancio 2021), il legislatore ha apportato alcune interessanti modifiche all'art. 119 del D.L. 34/2020, convertito con modifiche nella legge 77/2020, con particolare riferimento ai potenziali beneficiari del 110%. In particolare, la modifi-

ca ha previsto una estensione della platea di soggetti che possono accedere al superbonus del 110%, la quale attualmente ricomprende anche le persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arte o professione, con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche, di cui alla lettera a), comma 9 del citato art. 119, dopo le recenti modifiche.

Per effetto di tale modifica, pertanto, la detrazione maggiorata del 110% può trovare applicazione anche con riferimento agli interventi (trainanti e trainati) sugli edifici posseduti da un unico proprietario, a condizione che gli edifici medesimi siano composti fino a un massimo di quattro unità immobiliari. Natural-

mente, anche in seguito a tale intervento legislativo non risulta abortita la limitazione prevista, con esclusivo riferimento ai soli interventi di riqualificazione energetica, dal successivo comma 10 dell'art. 119 in commento, in base al quale la persona fisica potrà fruire del 110% per gli interventi realizzati su un massimo di due unità immobiliari.

Alla stessa stregua, per gli edifici posseduti da un unico proprietario e composti da più di quattro unità immobiliari, l'accesso al superbonus rimane precluso in relazione al fatto che l'immobile non rappresenta un condominio dal punto di vista giuridico; per le disposizioni vigenti, infatti, il condominio esiste quando un edificio, composto da più unità, queste ultime sono possedute (in proprietà) da più soggetti.

Non risulta configurabile un condominio nemmeno nel caso in cui l'immobile, composto da più unità immobiliari distintamente accatastate, sia posseduto da un solo soggetto.

to che concede in comodato alcune unità. In effetti, il presupposto della presenza di due (o più proprietari) proprietari diversi va riferito alla proprietà distinta delle singole unità immobiliari che compongono l'edificio, posto che, laddove tutte le unità immobiliari, di cui si compone l'edificio, risultino possedute dai medesimi comproprietari o dai medesimi partecipanti a una comunione, sulle parti comuni dell'edificio non si configura alcuna proprietà condominiale, ma soltanto la medesima comproprietà o comunione che insiste anche su tutte le singole unità immobiliari che lo compongono.

L'Agenzia delle entrate ha precisato (circ. 24/E/2020) che per poter beneficiare del 110%, le persone fisiche che sostengono le spese degli interventi, al momento di avvio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese, se antecedente il predetto avvio, devono alternativamente possedere l'immobile in qualità di proprietario, nudo proprietario o di titolare di altro diritto reale (usufrutto, uso, abitazione o superficie) o detenere l'immobile in base ad un contratto di locazione, anche finanziaria, o di comodato, regolarmente registrato, ed essere in possesso del consenso per l'esecuzione dei lavori da parte del proprietario.

Di conseguenza, nei casi in cui l'edificio sottoposto agli interventi destinatari della detrazione maggiorata rientri in una delle tipologie normativamente agevolabili, come quelle relative alle parti comuni di edifici residenziali in condominio e delle singole unità immobiliari residenziali e relative pertinenze all'interno di edifici in condominio, quelle relative agli edifici con unico proprietario, composti da un massimo di quattro unità immobiliari, quelle relative ad edifici residenziali unifamiliari e relative pertinenze e quelle relative alle unità immobiliari residenziali funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall'esterno site all'interno di edifici plurifamiliari e relative pertinenze, sia il possesso sia la detenzione dell'immobile medesimo consentono di accedere al 110%, nel rispetto delle altre condizioni e di quanto affermato in precedenza.

## Quesiti e risposte INTERVENTI IN CONDOMINI E LIMITI DI SPESA

**Q**uesito: Un condominio minimo ha deliberato di sostituire l'impianto di climatizzazione invernale esistente con un impianto centralizzato per il riscaldamento, e/o il raffrescamento e/o la fornitura di acqua calda sanitaria sulle parti comuni dell'edificio (intervento trainante). I singoli condomini sostituiranno i corpi riscaldanti presenti negli appartamenti (termosifoni, termoarredi, impianto pavimento ecc.), quale intervento trainato. Mentre è chiaro il limite massimo di spesa ammesso al Superbonus per l'intervento trainante condominiale, che sarà di euro 20 mila moltiplicato per il numero delle unità immobiliari presenti, come deve essere individuato il limite di spesa massimo per l'intervento trainato, di competenza esclusiva dei condomini, rappresentato dalla sostituzione dei corpi riscaldanti nelle singole unità immobiliari?

La risposta: in via preliminare si precisa che in caso di condominio minimo, quale quello formato da un numero non superiore ad otto condomini, il massimale di spesa per l'intervento trainante rappresentato dall'associato andrà calcolato moltiplicando il coefficiente di euro 40 mila per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio in condominio, secondo le previsioni dell'art. 119, comma 1, lettera a), dl Rilancio.

Dunque è errato il coefficiente di euro 20 mila indicato dal nostro socio. Per quanto riguarda gli interventi trainati, il limite di spesa massimo ammesso in detrazione andrà individuato avuto riguardo ai limiti di spesa previsti, per ciascun intervento di efficienza energetica in concreto realizzato, dalla legislazione vigente, come prescritto dal comma 2 dell'art. 119 dl Rilancio. Nel caso di specie, viene in rilievo il limite massimo di spesa di euro 30 mila previsto dall'art. 14 dl 63/2013 per gli interventi aventi ad oggetto gli impianti di climatizzazione invernale e produzione di acqua calda sanitaria.

### INTERVENTI TRAINANTI E PREZZARI REGIONALI

Quesito: Ho intenzione di intervenire su un immobile di proprietà con una serie di lavori antisismici, che interesseranno il tetto e il consolidamento delle parti

strutturali dell'immobile. Il preventivo di spesa o il computo metrico estimativo devono essere redatti, come nel caso dell'ecobonus, con riferimento alle voci e ai costi indicati nei prezzari regionali?

La Risposta: Per gli interventi rientranti nel perimetro del Superbonus e del Superismabonus tra gli adempimenti da eseguire ai fini del riconoscimento del beneficio fiscale vi è la redazione, da parte del tecnico incaricato, dell'asseverazione concernente

(a) il rispetto dei requisiti tecnico-prestazionali per i vari tipi di intervento; (b) la congruità dei costi sostenuti dal contribuente e per i quali si richiede l'agevolazione. L'asseverazione del rispetto dei requisiti tecnici e della congruità delle spese è redatta, unitariamente per gli interventi trainanti e per quelli trainati, sulla base della procedura online messa a disposizione da Enea sulla scorta dei modelli recati dal decreto asseverazioni (dm 6 agosto 2020). Per i lavori iniziati dal 6 ottobre 2020 in poi, la congruità delle spese è attestata tenuto conto dei prezzari delle opere pubbliche pubblicati dalle Regioni o dalle Province autonome o, in alternativa, dai prezzari DEI (Prezzi Informativi dell'Edilizia editi dalla casa editrice DEI - Tipografia del Genio civile), secondo la procedura delineata dal decreto requisiti tecnici (dm 6 agosto 2020). Il tecnico dovrà asseverare che i costi per tipologia di intervento sono inferiori o uguali ai prezzi medi delle opere compiute riportati nei predetti prezzari; pertanto, come chiarito da Enea, i prezzi contenuti nei prezzari non sono quelli da applicare, ma sono quelli massimi applicabili ai fini del riconoscimento dell'agevolazione.

**Una casa la tua la più protetta**



**Rinnova l'abbonamento**

# TESSERAMENTO 2021

**UN IMPEGNO PER TUTTI:**  
rinnovare il tesseramento  
e portare all'associazione  
un nuovo socio!



## FACCIAMO SQUADRA CON LA CONFEDILIZIA

*Con un numero sempre maggiore di adesioni*

la Confedilizia può meglio tutelare il proprietario di casa

Per facilitare i pagamenti si segnala che è possibile effettuare il versamento della quota sociale anche a mezzo bonifico bancario sul conto corrente c/o BANCA DI CIVIDALE SCPA- Filiale di Belluno

Iban n° IT32B0548411900CC0120000651

intestato all'Associazione. CAUSALE: quota associativa anno 2021 - socio numero ..... o nome e cognome

UnipolSai **CASA**

### **Metti al sicuro la tua casa con una protezione quotidiana**

Scegli **UnipolSai CASA**, la polizza che protegge la tua casa e il tuo mondo, hai la sicurezza che desideri in un'unica polizza: Incendio, Furto e Rapina, Responsabilità Civile, Tutela Legale, Assistenza e le nuove garanzie Terremoto e Salvabenessere.

rate mensili  
**tasso zero**  
fino a 5.000 €  
TAN 0%  
TAEG 0%

**UnipolSai**  
ASSICURAZIONI

Divisione **SAI**



CON LE 5 AREE DI GARANZIA LA TRANQUILLITÀ È ASSICURATA!  
CHIEDI AL TUO AGENTE LA SOLUZIONE GIUSTA PER TE.

**Zanella**  
SOLUZIONI ASSICURATIVE

Agenzia di **BELLUNO** • Via Vittorio Veneto, 163  
Tel. 0437 33739 • Fax 0437 33845 • info@assicurazionizanella.it

\* Il premio per RC Terzi (massimale € 500.000) è incedibile. Contenzioso (senza assicuratore) € 5.000. Pagamento mensile con addebito sul conto corrente base annuo. La durata del contratto varia da 1 a 5 anni, compresi di rinnovamenti. Il premio di polizza include il premio di assicurazione. Si riferisce al primo anno ed è soggetto ogni anno ad adeguamento automatico del 3%. Condizioni contrattuali in vigore a febbraio 2014.  
Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggere il Fascicolo Informativo da richiedere all'agenzia e agli intermediari autorizzati e consultabile sul sito internet [www.unipolsai.it](http://www.unipolsai.it).